



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 342 DEL 19/11/2012

**Oggetto:** Delibera di GC n. 129 del 19/07/2012. Presa d'atto parere. Integrazione.

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 13,00 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola Vice Sindaco	SI	
2	Barretta Rossana Assessore	SI	
3	Di Lucia Vincenzo Assessore	SI	
4	Palumbo Maria Rosaria Assessore	SI	
5	Voza Eustachio Assessore	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere \_\_\_\_\_  
Capaccio (SA)

UFFICIO  
Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:  
Si esprime parere \_\_\_\_\_  
Capaccio (SA)

UFFICIO  
Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'  
Si esprime parere \_\_\_\_\_  
Capaccio (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco

ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,  
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **21 NOV. 2012** e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente  
deliberazione è stata pubblicata :  
dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_  
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.  
Data \_\_\_\_\_  
Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 Essendo stata dichiarata immediatamente  
eseguibile.  
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e  
senza richiesta di controllo.

Data **21 NOV. 2012**  
Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del **21 NOV. 2012**

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Premesso

- che, con delibera n. 291 del 12/10/2012, esecutiva a norma di legge, la GC deliberava di :
  - di prendere atto, come si prende atto, del parere reso dal professionista incaricato anche ai fini delle attività gestionali ed organizzative radicate in capo all'Area competente ;
  - di incaricare il Responsabile dell'Area I di inviare il presente atto deliberativo con allegato parere a Avvocatura Comunale, Avvocatura della Regione Campania, alla Giunta Regionale della Campania, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Giunta Regionale della Campania, alla Regione Campania Area di Coordinamento Tutela Ambientale Area 05 settore 02, all'Ente Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Provincia di Salerno, Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Salerno e Comando Stazione di Foce Sele, alla Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino e Benevento, alla Soprintendenza BAPPSAD per le province di Salerno ed Avellino, all'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, all'Agenzia del Demanio Settore Demanio Marittimo filiale della Campania, all'Agenzia delle Dogane, al Comando Circondariale Marittimo di Agropoli, alla Capitaneria di Porto di Salerno, alla Procura della Repubblica di Salerno.
  - di rendere, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente delibera stante l'urgenza di provvedere in merito;
  - che nelle premesse, per un mero refuso, indicava nota della Regione Campania n. 2011/0152602 del 25/02/2011 invece che Nota n. 2010 /1002460 del 15/12/2010 emessa dall'Area Generale di Coordinamento Tutela dell'Ambiente di indirizzo generale per gli interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 120/2003 pubblicato su GURI n. 124 del 30/05/2003 (Nota che si allega al presente atto) ;
  - Visti gli artt. 42 e 48 Dlvo n. 267/2000;
- ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare l'integrazione di quanto in premessa ed in particolare di ritenere la nota n. 2010/1002460 del 15/12/2010 emessa dall'Area Generale di Coordinamento Tutela dell'Ambiente di indirizzo generale per gli interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 120/2003 pubblicato su GURI n. 124 del 30/05/2003 quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- e per l'effetto di
- di incaricare il Responsabile dell'Area I di inviare il presente atto deliberativo con allegato parere a Avvocatura Comunale, Avvocatura della Regione Campania, alla Giunta Regionale della Campania, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Giunta Regionale della Campania, alla Regione Campania Area di Coordinamento Tutela Ambientale Area 05 settore 02, all'Ente Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Provincia di Salerno, Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Salerno e Comando Stazione di Foce Sele, alla Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino e Benevento, alla Soprintendenza BAPPSAD per le province di Salerno ed Avellino, all'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, all'Agenzia del Demanio Settore Demanio Marittimo filiale della Campania, all'Agenzia delle Dogane, al Comando Circondariale Marittimo di Agropoli, alla Capitaneria di Porto di Salerno, alla Procura della Repubblica di Salerno.
  - di rendere, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente delibera stante l'urgenza di provvedere in merito.



*Giunta Regionale della Campania*  
*Area Generale di Coordinamento*  
*Ecologia Tutela dell'Ambiente*  
*C.P.A. Protezione Civile*  
*Il Coordinatore*

*Autore*  
*V.C.P.*  
*L.P.P.*  
*Nipoti*  
AREA 02 - SETTORE 02

Al Comune di Capaccio  
Corso Vittorio Emanuele  
84047 - Capaccio (SA)  
fax 0828 812239

COMUNE DI CAPACCIO  
16 DIC. 2010  
921737

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1002460 15/12/2010

Emittente: COMUNE DI CAPACCIO; CAPONE DI EBOLI IL SINDACO  
ASSESSORATO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
Classifica: 9. Fascicolo: 114 del 2010



e.p.c  
Al Comune di Eboli  
Via Matteo Ripa, 39  
84025 - Eboli (SA)  
fax: 0828 328200

e pc. al dott. Edmondo Cirielli  
Assessore all'Ambiente della Provincia di Salerno  
via Roma, 104  
84121 - Salerno

*Appella:*

Riscontro note del Comune di Capaccio (SA) prot. nn. 39286 del 15/09/2010 e 46834 del 09/11/2010 relative alla definizione della decorrenza della data per l'obbligatorietà di esperimento della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania

In relazione alle note in epigrafe con cui codesto Comune richiede di approfondire alcune problematiche in ordine alla data di decorrenza della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania, si rappresenta che lo scrivente Settore ha prodotto specifico quesito alla Avvocatura Regionale con nota prot. 912895 del 16/11/2010 a cui è stato fornito riscontro con nota 998241 del 14/12/2010 che si allega per opportuna conoscenza.

In sintesi l'Avvocatura Regionale, in merito alla problematica oggetto di parere, ritiene che in Regione Campania la valutazione di incidenza degli effetti di attività e interventi sui proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), costituisce oggetto di un'attività doverosa solo dall'entrata in vigore del DPR 120/2003 (...)

Si segnala, infine, che il succitato DPR 120/2003 è stato pubblicato in GURI n. 124 del 30/05/2003.

Dott. Luigi RAUCI  
*[Signature]*

PP 202/05/02/2010

15 DIC. 2010

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0996241 14/12/2010  
Ministero: Consorzio Interregionale e Socioeconomico  
Ambientale - Tutela dell'Ambiente  
Classifica: S.



PRESA IN CARICO  
MAGC - Ecologia tutela dell'Ambiente  
Protezione Civile  
Via A. De Gasperi n. 28  
80133 NAPOLI

Al Capo di Gabinetto  
Della Presidenza della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
80132 - NAPOLI

Oggetto: applicazione in Regione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97, così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR 120/03 - richiesta parere-

Si riscontra la nota prot. n. 2010.0912895 del 16.11.2010, con la quale il Settore, dopo aver sinteticamente delineato il quadro normativo, nazionale ed europeo, in materia di conservazione degli habitat naturali, (che costituiscono la rete ecologica europea cd "Natura 2000"), nei cui confronti è stata istituita la procedura di valutazione di incidenza, ha formulato la seguente richiesta di parere: "si chiede di voler fornire un parere legale in ordine alla definizione della data a decorrere dalla quale risultava obbligatorio in Regione Campania l'esperimento della valutazione di incidenza per tutte le tipologie di interventi suscettibili di incidere su valori tutelati in tutti i siti della rete natura 2000 così come individuati nel citato DM 03.04.2000 (pSIC, SICe ZPS)"

In via preliminare, è opportuno precisare che la valutazione di incidenza, introdotta dall'art. 6 comma 3 della direttiva Habitat e dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significative su un sito della Rete Natura 2000, con lo



scopo di salvaguardarne l'integrità attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

Chiarito quanto precede, sul punto, per una migliore comprensione della problematica sottoposta all'esame della scrivente occorre ricostruire - anche sulla scorta delle precisazioni contenute nella nota del settore richiedente - il quadro giuridico normativo inerente la fattispecie in esame, atteso che la questione in oggetto si interseca con un'ulteriore problematica relativa alla successione delle norme attuative delle direttive comunitarie.

A tal fine è necessario delineare dapprima le prescrizioni adottate dal Consiglio della Comunità Europea nella direttiva n. 92/43/CEE del 21.05.1992 ("Direttiva Habitat") che, fissando gli obiettivi generali necessari per garantire la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, rappresenta insieme con la direttiva n. 79/409/CEE il principale strumento innovatore in materia di conservazione della natura e della biodiversità.

In particolare l'Unione europea nell'art.3 della sopracitata normativa comunitaria, ha costituito una "rete ecologica europea coerente ai zone particolari protette" denominata "Natura 2000". Le zone facenti parte di tale rete vengono identificate dai singoli Stati membri secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della stessa direttiva che suddivide la procedura di identificazione nelle seguenti fasi:

- 1) una lista di siti di importanza comunitaria (pSIC) viene proposta dagli Stati membri;
- 2) l'elenco viene trasmesso alla Commissione Europea, la quale, sulla base di tale elenco, elabora, d'accordo con gli Stati membri, un elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- 3) infine, una volta individuati i siti di importanza comunitaria (SIC) gli stati membri interessati designano tali zone come zone speciali di conservazione (ZSC) [sono classificati come dagli Stati membri].

Oltre queste zone inserite nella lista degli habitat di valore comunitario sono sottoposte alle misure speciali di protezione disposte nell'art. 6, commi 2, 3 e 4 della stessa direttiva. In particolare, tra gli adempimenti prescritti, il comma 3 dell'art. 6 impone che "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma



*che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo".*

Aspetto chiave nella conservazione di questi siti è quindi la procedura di incidenza sopra indicata, che ha il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o da azioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative ed irreversibili sui siti che la costituiscono. La valutazione di incidenza, pertanto, è inclusa tra le misure preventive di gestione dei siti e si applica a piani, programmi e progetti aventi un'incidenza territoriale.

In Italia, la normativa comunitaria testè citata è stata recepita con il DPR n. 357 del 1997 avente ad oggetto "regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Nel decreto, le Autorità nazionali, seguendo solo in parte la direttiva UE, hanno sottoposto alla valutazione di incidenza tutti gli interventi aventi incidenze significative sui siti facenti parte della Rete Natura 2000, escludendo, però, dalla stessa i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)

Sul punto, infatti, l'art. 5 testualmente recita "I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo..".

Dalla lettura dell'articolo emerge chiaramente la sostanziale violazione delle previsioni comunitarie, in quanto la Valutazione di incidenza, secondo il testo normativo italiano, è un procedimento che va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS), con esclusione pertanto dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC).

Due, infatti, sono gli aspetti critici della normativa ora richiamata, che, hanno subito attirato l'attenzione degli interpreti e che, peraltro, almeno nella rappresentazione della problematica prospettata dal Settore richiedente, acquisiscono rilevanza nella fattispecie in esame. Da un lato, la correlazione indissolubile istituita tra la procedura di valutazione di

*Wan*

~~delibera~~ *Europarmanio*

*Figlio*

impatto ambientale e la valutazione di incidenza. Dall'altro, l'esclusione della valutazione di incidenza riguardo ai pSIC (proposto sito di importanza comunitaria o, se si preferisce, proposta di sito di importanza (o di interesse) comunitaria).

Nel decreto pertanto si è assistito ad un eccessivo restringimento dell'ambito di applicazione della valutazione d'incidenza, che ha determinato l'intervento della Commissione europea, la quale ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 226 del Trattato.

In seguito al procedimento di infrazione e di condanna, avviato dalla Corte di giustizia Europea nei confronti dell'Italia, per aver dato attuazione alle disposizioni comunitarie in modo incompleto, sia per quanto riguarda la valutazione di incidenza che per la definizione delle ZPS, i contenuti della norma sono stati modificati con il decreto n. 120 del 2003, che ha in tal modo sanato la situazione di illegalità accertata dall'Autorità Europea. Per effetto delle modifiche apportate al precedente decreto, quindi, la procedura di valutazione di incidenza si è estesa anche ai proposti siti di importanza comunitaria.

Più precisamente il novellato art. 5 del DPR 357 del 1997, ha precisato che nella pianificazione e programmazione territoriale, si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale sia dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), sia dei siti di importanza comunitaria (SIC) nonché delle zone speciali di conservazione (ZPS), di qui la necessità di sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere un'incidenza significativa su tali siti alla valutazione di incidenza.

Ulteriore aspetto rilevante delle disposizioni contenute nei decreti suindicati è la delega delle funzioni normative e amministrative connesse all'attuazione della direttiva, alle Regioni e agli locali, incaricati di individuare i siti da inserire nella Rete Natura nonché di disciplinare il procedimento della valutazione di incidenza.

In ossequio alle prescrizioni citate, quindi, la Giunta regionale della Campania, con il decreto n. 9 del 29.01.2010, ha approvato il Regolamento contenente "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione d'Incidenza" relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali in modo da valutare l'incidenza che piani, programmi e progetti, (presentati sia da privati che da enti pubblici), possono avere sugli habitat naturali e sulle



*Giunta Regionale della Campania*

*Foglio n. \_\_\_\_\_*

specie tutelate da Rete Natura 2000. In particolare si tratta di un atto che conferisce certezza alla procedura e che, al contempo, introduce semplificazioni che la renderanno più veloce e più snella.

Ed invario, viene prevista la fase di screening, in coerenza con gli orientamenti della Commissione Europea e vengono individuate alcune tipologie di progetti che non incidono significativamente sulle specie e sugli habitat naturali tutelati nei siti della Rete Natura 2000".

Infine il panorama legislativo sopra delineato è stato di recente completato con l'approvazione delle "le linee guida e i criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di incidenza in Regione Campania", con cui si è dato attuazione a quanto prescritto nel regolamento sopraccitato.

In generale, quindi, l'obbligo di sottoporre, al procedimento di valutazione di incidenza, gli atti di pianificazione che possono avere ripercussioni sui siti inclusi nella Rete Natura 2000, si è imposto nel nostro ordinamento giuridico, in seguito all'emanazione del decreto n. 357/1997, che ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria cd "Habitat".

Sul punto, tuttavia, come precisato, per effetto del decreto 357/1997, formavano oggetto di un'opportuna "valutazione di incidenza" solo i piani aventi incidenza sui siti di importanza comunitaria già designati, in ciò contravvenendo a quanto prescritto nella normativa comunitaria, mentre l'estensione della portata applicativa della norma a tutti i siti, inclusi quindi, i proposti siti di importanza comunitaria è avvenuta con l'emanazione del decreto n. 120/2003, che introducendo le opportune modifiche al precedente testo ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie.

Nel caso specifico, pertanto, in base ai principi vigenti nel nostro ordinamento, l'applicabilità delle norme in materia di valutazione di incidenza, sia per i siti comunitari, che per i proposti siti comunitari, si è avuta solo con la novella del 2003, che ha operato l'estensione di questa procedura anche agli interventi incidenti sui siti non ancora muniti della qualità di siti di importanza comunitaria, ma comunque compresi nell'elenco dei pSIC.

Dalle considerazioni sopra svolte, pertanto, la Scrivente, in merito alla problematica oggetto di parere, ritiene che in Regione Campania la valutazione d'incidenza degli effetti di

*[Handwritten mark]*



*Giunta Regionale della Campania*

*Foglio n. \_\_\_\_\_*

attività e interventi sui proposti siti d'importanza comunitaria (pSIC), costituisce oggetto di un'attività doverosa solo dall'entrata in vigore del DPR 120/2003, in quanto non può riconoscersi alcun effetto precettivo al DPR 357/1997 in relazione a quelle fattispecie non ricomprese nello stesso.

Le norme giuridiche, infatti, devono applicarsi alle situazioni riconducibili alla fattispecie astratta predisposta dal legislatore, in quanto nel nostro ordinamento, vige il principio generale dell'irretroattività della legge, ossia le norme giuridiche non hanno efficacia retroattiva, (art.11, 1 comma disp. Prel. Cc), a meno che non vi sia una previsione contraria, esplicita o implicita, all'interno della stessa legge, che nel caso in esame non sembra sussistere.

Problemi particolari, tuttavia, possono sorgere con riguardo alla disciplina da adottare per i rapporti giuridici in via di definizione, sorti cioè sotto il vigore della precedente normativa e non ancora conclusi al sopravvenire della nuova, in questi casi, quando non è lo stesso legislatore ad intervenire dettando una serie di norme ad hoc: il c.d. "diritto transitorio" o "intertemporale", è necessario esaminare il caso concreto e stabilire in base ai principi vigenti nel nostro ordinamento quale criterio adottare.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere

L'ESTENSORE INCARICATO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina

Avv. Massimo Lacatena

*Il caso in oggetto è stato discusso con il coordinatore dell'area*

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria d'Elia